

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

FEDERICO FALZONE

Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione

SOMMARIO: 1. La *ratio* del circuito penitenziario dell'alta sicurezza. - 2. I presupposti normativi. - 3. L'abolizione del circuito E.I.V. - 4. L'attuale organizzazione del circuito alta sicurezza. - 5. Il procedimento amministrativo di "declassificazione". - 6. Alta Sicurezza e divieto di concessione dei benefici penitenziari. - 7. Competenza della magistratura di sorveglianza.

1. La razionale distribuzione delle persone detenute costituisce un'esigenza di intuitiva importanza per ogni sistema penitenziario evoluto. Nel nostro Paese, in «considerazione dell'eterogeneità della popolazione detenuta»¹, tale obiettivo è stato perseguito, in attuazione di alcune norme dell'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di attuazione, da una fitta rete di circolari amministrative che hanno delineato diversi "circuiti penitenziari".

Con tale ultima definizione ci si riferisce a insiemi di "entità di tipo logistico"², rappresentati da interi istituti, ovvero sezioni di istituto, ai quali vengono assegnati i detenuti in ragione del loro livello di pericolosità o in considerazione di peculiari esigenze trattamentali o umanitarie.

Tali strutture sono tendenzialmente distribuite sull'intero territorio nazionale, in modo da conferire al provvedimento amministrativo di assegnazione - c.d. classificazione - un carattere di stabilità nel tempo, anche se, per qualsivoglia ragione, sia necessario trasferire il detenuto interessato ad altra sede penitenziaria³.

Sono stati creati circuiti penitenziari, più o meno strutturati, dedicati ai tossicodipendenti, alle detenute madri, ai collaboratori di giustizia, ai detenuti cd "protetti" o a custodia attenuata, ecc.

In questa sede sarà in particolare analizzato il circuito dell'Alta Sicurezza (da ora AS), dedicato al contenimento dei detenuti appartenenti alla criminalità organizzata, con le specificazioni di cui si farà cenno.

A scanso di ogni equivoco, è bene sin da subito precisare la differenza fra il concetto appena sintetizzato di circuito e quello di "regime penitenziario". Quest'ultimo, infatti, al contrario del primo consiste in un insieme di regole trattamentali che si applicano, in virtù di una previsione normativa, a deter-

¹ Così DELLA CASA, Sub art. 59, in *Ord. penit. comm.*, Padova, 2011, 887.

² ARDITA, *Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2007, 3, 43.

³ Si pensi ai casi di trasferimenti dovuti alla necessità di partecipare a procedimenti penali.

minati detenuti in presenza di presupposti legittimanti. È questo il caso del regime speciale di cui all'art. 41-*bis* l. 22 luglio 1975, n. 354 (da ora ord. penit.) o del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 4-*bis* ord. penit.

L'applicazione di un regime, dunque, incide in maniera significativa sui diritti dei detenuti previsti dall'ord. penit. Si pensi, ad esempio, alla rilevante riduzione dei colloqui visivi e telefonici per i soggetti sottoposti al 41-*bis*, oppure alle restrizioni alla ricezione dei pacchi o alla detenzione di oggetti che vengono imposte con il provvedimento di sorveglianza particolare ex art. 14-*bis* ord. penit.

Al contrario, l'assegnazione ad un circuito penitenziario non comporta alcuna *deminutio* nella titolarità dei diritti del detenuto⁴, potendo soltanto implicare l'allocazione in sezioni particolarmente sicure, la sottoposizione a maggiori controlli o l'adozione di speciali cautele nella fruizione degli istituti trattamentali per come normativamente delineati.

Soprattutto a seguito dei gravissimi delitti compiuti dalla criminalità organizzata siciliana dei primi anni novanta, ed in esito alle critiche che avevano accompagnato il regime di detenzione indifferenziata che aveva contribuito ad alimentare, negli anni 70, la diffusione del violento dissenso carcerario all'interno degli istituti⁵, fu fortemente avvertita l'esigenza di evitare le influenze negative tra i detenuti, per prevenire il pericolo che gli appartenenti al crimine organizzato potessero svolgere attività di proselitismo nei confronti dei delinquenti comuni, oppure si potessero avvalere dello stato di soggezione di questi ultimi nei loro confronti⁶.

Con il raggruppamento dei detenuti in circuiti, dunque, si mira da una parte a calibrare l'impiego delle risorse nonché gli sforzi di controllo e vigilanza in maniera proporzionale alla pericolosità dei soggetti, evitando di disperdere le energie e cercando di adottare regole di vita detentiva maggiormente prudenti nei soli casi in cui ciò si rende necessario, e, d'altra parte, si tutelano i detenuti di minore spessore criminale e/o non collegati ad associazioni esterne, esposti a concreti rischi di sopraffazione e proselitismo.

La questione è da ultimo all'attenzione anche di chi non ha sofferto dei fe-

⁴ In tal senso cfr. la circolare 21 aprile 1993, n. 3359/5809, avente per oggetto *Regime penitenziario. Impiego del personale di polizia penitenziaria. Gestione democratica e partecipata dell'Amministrazione penitenziaria*, 5, che recita: «la differenziazione [...] non implica [...] una differenza nel regime penitenziario sotto il profilo dei diritti e dei doveri dei detenuti e sotto il profilo della possibilità, in linea di principio, di applicare le regole e gli istituti del trattamento penitenziario».

⁵ Si pensi alla storia dei Nuclei Armati Proletari (NAP) i cui aderenti, giudicati responsabili di rapine, estorsioni e altri gravi delitti, alimentarono forme di protesta violenta nei confronti del sistema penitenziario e dei suoi funzionari.

⁶ In tal senso v. la circolare 1993, in dottrina in senso analogo v. SCOMPARIN, *Il sistema penitenziario*, in *Giustizia penale e servizi sociali*, Roma-Bari, 2009, 262.

nomeni di criminalità organizzata, sia essa di stampo mafioso o terroristico, che hanno purtroppo fortemente inciso nella storia del nostro Paese.

È noto infatti come il diffondersi di gravissimi fenomeni di terrorismo internazionale stia consigliando diversi Paesi europei (*in primis* la Francia) a seguire il sistema della differenziazione della detenzione tramite l'adozione di circuiti penitenziari, per evitare il rischio di radicalizzazione violenta su base religiosa.

2. Le vigenti circolari ministeriali in materia di circuiti penitenziari⁷ disciplinano l'esercizio del potere discrezionale inerente la gestione dei detenuti e degli internati, secondo i criteri individuati dagli artt. 13 e 14 ord. penit. che, nel tendere all'individualizzazione del trattamento, prevedono che la popolazione carceraria sia raggruppata per categorie omogenee. Ciò sia perché le possibilità di successo di un programma risocializzante sono collegate all'omogeneità e all'affinità del gruppo di trattamento, sia perché, sempre nella medesima prospettiva, occorre evitare "influenze nocive reciproche".

Il richiamo dell'art. 14 ai criteri indicati dall'art. 42 ord. penit.⁸ impone d'altra parte di tenere in considerazione, nella scelta delle assegnazioni e dei raggruppamenti dei detenuti, anche i delicati profili di sicurezza connessi alla gestione penitenziaria.

La creazione di appositi circuiti penitenziari che garantiscano elevati livelli di sicurezza è infine prevista anche dall'art. 32 d.P.R. n. 230 del 2000⁹.

3. La circolare DAP n. 3479 del 9 luglio 1998 aveva previsto il circuito c.d. E.I.V. (elevato indice di vigilanza), dedicato ai detenuti per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante compimento di atti di violenza, ovvero ai soggetti ai quali veniva revocato il regime di cui all'art. 41-*bis* ord. penit. e quindi già ritenuti organicamente inseriti ad associazioni mafiose o di stampo mafioso.

A tale circuito venivano inoltre assegnati detenuti che, indipendentemente dal titolo detentivo, avevano avuto, secondo quanto disposto dal cit. art. 32 d.P.R.

⁷ Cfr. circolari D.A. n. 606895 del 20 gennaio 1991, n. 3359 del 21 aprile 1993, n. 3449 del 16 gennaio 1997, n. 3479 del 9 luglio 1998, n. 20 del 9 gennaio 2007 e n. 6069 del 21 aprile 2009.

⁸ L'art. 14 espressamente prevede: «Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo e al secondo comma dell'art. 42», il quale a sua volta prevede che «i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza».

⁹ L'art. 32 d.P.R. n. 230 del 2000 prevede infatti: «I detenuti e gli internati, che abbiano un *comportamento* che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele».

n. 230 del 2000, un “comportamento” in costanza di detenzione allarmante: trattavasi dei c.d. “soggetti dall’elevata pericolosità individuale ed intramuraria”, autori di tentativi di evasione, di violenza grave commessa in danno di altri detenuti o di operatori penitenziari o di fatti di grave nocimento per l’ordine e la sicurezza penitenziaria.

Ragioni di opportunità, sempre in relazione ai citati profili di ottimizzazione del trattamento oltre che di sicurezza attiva e passiva, hanno consigliato l’abrogazione del c.d. circuito E.I.V. con una nuova distribuzione della popolazione detenuta dell’alta sicurezza.

Ad analoghe esigenze - individualizzazione del trattamento, sicurezza attiva e passiva - devono infatti corrispondere uniformi risposte trattamentali e prevenzionali.

Per i detenuti che hanno commesso gravi fatti di violenza negli istituti penitenziari, o che hanno mostrato una spiccata tendenza all’evasione, tradizionalmente assegnati al circuito E.I.V., si è evidenziata in effetti una disomogeneità rispetto alle anzidette tipologie di detenuti provenienti dall’area della criminalità organizzata e terroristica. Sono infatti individui che non hanno aderito a logiche collettive, finalizzate ad obiettivi criminali comuni, ma, anzi, hanno posto in essere fatti di reato espressione di spiccata individualità. Pur permanendo l’opportunità di una gestione particolarmente accorta, è stata sconsigliata la detenzione in promiscuità con la restante popolazione detenuta dell’alta sicurezza.

4. Il circuito Alta Sicurezza delineato dall’ultima circolare in materia dell’Amministrazione penitenziaria (n. 6069 del 2009) è stato organizzato prevedendo al proprio interno, tre differenti sottocircuiti con medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali.

A tali sottocircuiti sono state dedicate strutture differenti o sezioni d’istituto che prevedono impossibilità di comunicazione.

Questa in sintesi la attuale ripartizione del circuito dell’alta sicurezza.

A.S. 1 : Il primo sottocircuito è dedicato al contenimento dei detenuti ed internati nei cui confronti sia stato dichiarato inefficace il decreto di applicazione del regime di cui all’art. 41-*bis* ord. penit.

È d’altra parte opportuno, in relazione ai principi generali cui si è fatto riferimento in premessa, che tali soggetti, che hanno rivestito ruoli di primaria importanza nelle organizzazioni criminali, non siano ristretti unitamente agli altri appartenenti ad organizzazioni criminali ma con ruoli di minore rilievo.

Nella prima fase immediatamente successiva alla revoca del regime speciale occorre anche perseguire le finalità prevenzionali che erano alla base della

sottoposizione al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., quanto meno impedendo la trasmissione di notizie e la conclusione di accordi all'interno del più vasto circuito AS 3 di cui si farà cenno.

A.S. 2 : Tale sottocircuito è destinato al contenimento dei detenuti per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza (delitti di cui agli artt. 270, 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, 280, 280-*bis*, 289-*bis*, 306 c.p.).

A.S. 3 : È dedicato alla popolazione detenuta per delitti di cui agli artt. 416-*bis* c.p. o aggravati dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, 630 c.p., art. 74, co. 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

È stata prevista l'assegnazione al circuito di media sicurezza dei ristretti per la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 che non abbiano rivestito ruoli di primaria importanza o per i quali non emergano elementi, provenienti dagli organi investigativi, tali da farli ritenere né appartenenti, né contigui alla criminalità organizzata. Tale tipologia di detenuti mostra infatti profili di disomogeneità rispetto agli altri detenuti A.S., potendo determinare quei fenomeni di assoggettamento e reclutamento criminale che il circuito tende a prevenire.

5. Per i soggetti ristretti in base ai titoli detentivi indicati nei precedenti paragrafi, l'inserimento nel relativo circuito avviene automaticamente, al momento dell'ingresso nell'istituto penitenziario.

Le direzioni degli istituti penitenziari comunicano al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (da ora DAP) l'ingresso del detenuto e l'inserimento nel circuito AS.

Da questo momento la competenza sulla gestione penitenziaria del detenuto è avocata al DAP, che provvede all'assegnazione secondo criteri di prevenzione penitenziaria che tendono ad evitare eccessive concentrazioni di soggetti appartenenti alla medesima associazione ovvero ad associazioni contrapposte, ed è di conseguenza sottratta ai Provveditorati, generalmente competenti per le assegnazioni e trasferimenti nel distretto in relazione ai detenuti ascritti al circuito ordinario.

Il titolo detentivo rappresenta pertanto l'elemento maggiormente indicativo dell'opportunità di assegnazione al circuito alta sicurezza, costituendo di regola il presupposto per l'automatico inserimento, ovvero per l'estromissione in caso di assoluzione per il reato qualificato.

L'inserimento nel circuito AS può tuttavia esser determinato anche in assenza

di titoli detentivi riconducibili a fatti di criminalità organizzata¹⁰. Il titolo detentivo, dunque, non è vincolante: la classificazione può infatti esser disposta dal DAP sulla base di informazioni provenienti da organi qualificati (Procura della Repubblica, Questura, Comando provinciale carabinieri ecc), ed altrettanto è a dirsi per l'estromissione dal circuito tramite la procedura di declassificazione, che può avvenire anche in costanza di espiazione di titolo detentivo "qualificato".

La procedura di declassificazione del detenuto per l'estromissione dal circuito AS ed inserimento nel circuito ordinario, è delineata nella circolare DAP n. 20 del 9 gennaio 2007 e prevede una formale proposta della Direzione dell'istituto, attivabile d'ufficio ovvero su istanza di parte.

In entrambi i casi la Direzione acquisisce gli elementi informativi che provengono dal gruppo ristretto di osservazione e trattamento (c.d. "equipe"¹¹) ed esprime il proprio, necessario, parere.

Solo laddove si sia in presenza di valutazione favorevole, la direzione continuerà nell'istruttoria avendo cura di acquisire i pareri delle competenti Direzioni distrettuali antimafia e degli altri organi investigativi. Tali pareri sono generalmente motivati sulla base delle informazioni circa l'attualità del collegamento del soggetto con l'associazione di stampo mafioso di riferimento.

Il procedimento amministrativo che conduce al provvedimento di "declassificazione" è dunque volto ad acquisire ogni elemento utile all'esercizio della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione: dovrà tenersi nella dovuta considerazione il comportamento intramurario del detenuto, ma anche le informazioni provenienti dalle Autorità giudiziarie competenti alle indagini sull'associazione criminale di riferimento del soggetto.

In assenza di una concreta collaborazione con la giustizia¹², infatti, il detenuto può continuare ad esser legato da vincoli associativi e solo l'Autorità giudiziaria che svolge le indagini sul territorio può fornire gli elementi di conoscenza necessari per operare correttamente la scelta di avviare il detenuto alla detenzione nei circuiti ordinari, sempre tenendo a mente la finalità del circuito, che mira anche a tutelare soggetti più deboli, oltre che a correttamente custodire detenuti di elevato spessore criminale.

Con recente circolare n. 157181 del 5 maggio 2015 il Capo del DAP ha invitato le Direzioni degli istituti penitenziari a valorizzare la propria competenza d'ufficio all'avvio di tale procedura, soprattutto per i detenuti che fruiscono di

¹⁰ Cfr. lett. d) della circolare DAP n. 20 del 9 gennaio 2007.

¹¹ Cfr. circolari DAP n. 410786 del 22 ottobre 2003 e n. 217584 del 14 giugno 2005.

¹² Sebbene a differenti fini, il requisito della collaborazione è richiesto normativamente dal comma 1-bis dell'art. 4-bis ord. penit., ed è dunque un criterio di valutazione riconosciuto dal Legislatore.

permessi concessi dalla locale magistratura di sorveglianza, nonché per i detenuti che da lungo tempo permangono nel circuito in costanza di un'adesione a programmi di trattamento avanzati.

D'altra parte le Procure sono state invitate a fornire informazioni quanto più dettagliate possibile.

Deve inoltre sottolinearsi la possibilità che alcune informazioni in possesso dell'Autorità giudiziaria siano non ostensibili, perché legittimamente coperte dal segreto investigativo. In tali casi le informazioni non possono essere, qualora comunicate al D.A.P., inserite nel provvedimento di rigetto della declassificazione, pena la violazione del segreto investigativo. Qualora il magistrato di sorveglianza dovesse ritenere fondamentale l'acquisizione, si ritiene debba esser chiesto un parere alla Procura della Repubblica competente.

All'esito del descritto procedimento, è competenza del DAP l'emissione del provvedimento amministrativo conclusivo, di rigetto ovvero di declassificazione e assegnazione al circuito ordinario.

6. Occorre non confondere la *ratio* e la finalità dell'art. 4-*bis* o.p., norma che prevede il divieto di concessione dei benefici penitenziari (salvo le eccezioni contenute nel medesimo articolo), come noto assai discussa in dottrina, con la materia dei circuiti penitenziari.

La sussistenza di un titolo detentivo per alcuni dei delitti compresi nel primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. comporta l'automatica assegnazione nel circuito AS solo per parziale analogia di materia, ossia l'appartenenza del detenuto ad associazioni criminali certificata dal titolo detentivo, ma ciò non deve indurre ad una indebita sovrapposizione normativa.

I presupposti normativi e le finalità perseguite dai circuiti penitenziari non coincidono infatti - pur in presenza degli anzidetti elementi di contatto - con l'art. 4-*bis* o.p.

L'assenza di legami di interdipendenza necessaria fra assegnazione al circuito AS, titolo detentivo e fattispecie elencate nell'art. 4-*bis* o.p., è peraltro alla base della ininfluenza dell'espiazione della parte di pena riferibile a tali delitti.

L'avvenuta espiazione da parte dei detenuti inseriti nel circuito di alta sicurezza dei reati ostativi ai sensi dell'art. 4-*bis* o.p., se di certo può essere valutata positivamente ai fini dell'applicazione delle norme relative agli artt. 37 e 39 d.P.R. n. 230 del 2000, è da escludere compori l'automatica estromissione dal circuito di alta sicurezza, che viene effettuata sulla base di valutazioni più articolate, rispetto alle quali l'avvenuta commissione dei reati di cui all'art. 4-*bis* ord. penit., costituisce un rilevante, ma non esclusivo indice sintomatico, come ampiamente argomentato nelle disposizioni circolari in materia.

La declassificazione è invece automatica in presenza di un'assoluzione per i fatti qualificati, laddove il soggetto permanga in detenzione per delitti "comuni".

7. Si ritiene che il provvedimento di classificazione e/o di declassificazione, in sé, sia sottratto alla competenza del magistrato di sorveglianza.

Questa impostazione è confermata da numerose sentenze della Corte di Cassazione secondo cui il provvedimento di inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (o alta sicurezza, n.d.r.), essendo di esclusiva competenza dell'Amministrazione penitenziaria, si sottrae al controllo del Magistrato di Sorveglianza¹³. La Suprema Corte ha costantemente ribadito che l'inserimento dei detenuti nei circuiti penitenziari non è assimilabile ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-*bis* ord. penit., ma rientra nell'esclusivo ambito amministrativo e pertanto non è suscettibile di sindacato da parte della magistratura di sorveglianza¹⁴.

Le più recenti sentenze della Corte di cassazione ripropongono questi principi e, nel ribadire che il provvedimento di inserimento nel circuito EIV non è in sé suscettibile di ledere diritti soggettivi e quindi si sottrae al controllo del magistrato di sorveglianza, specificano che possono costituire ammissibile oggetto di reclamo solo le singole disposizioni o gli atti esecutivi che siano, in concreto, lesivi dei diritti incompressibili del detenuto¹⁵.

Non si ritiene che la sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 2009 abbia modificato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità appena ricordato¹⁶.

La Corte costituzionale ha, infatti, ritenuto valida e costituzionalmente legitti-

¹³ Cfr., fra le altre Cass., Sez. I, 3 febbraio 2004, Paziienza, in *Mass. Uff.*, n. 228836.

¹⁴ Si richiama in particolare Cass., Sez. I, 28 novembre 2007, Barreca, in *Mass. Uff.*, n. 238173, ove, nel corpo della motivazione, si specifica che «l'inserimento del detenuto nel circuito EIV non è assimilabile ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-*bis* o.p. (sui quali si è espressa la sentenza della CEDU 11 gennaio 2005 - ric. Musumeci richiamata nel ricorso)».

¹⁵ Confronta le sentenze: Cass., Sez. I, 6 novembre 2008, Musumeci, in *Mass. Uff.*, n. 242380; Id., Sez. I, 10 giugno 2009, Cavallo, *ivi*, n. 244830; Id., Sez. I, 30 gennaio 2014, Pangallo, *ivi*, n. 259175; ed, in particolare, Id., Sez. I, 24 novembre 2009, Lo Piccolo, *ivi*, n. 245969: «Il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di vigilanza), non eccedente la funzione tipica che gli è propria, non è in sé suscettibile di ledere diritti soggettivi e si sottrae quindi al controllo del magistrato di sorveglianza, mentre possono tuttavia costituire oggetto di reclamo le singole disposizioni che lo accompagnano o lo seguono o gli atti esecutivi che siano in concreto lesivi di diritti».

¹⁶ La questione posta alla Corte verteva sull'idoneità degli strumenti normativi a disposizione del magistrato di sorveglianza per decidere su eventuali lesioni di diritti per atti o fatti dell'amministrazione concernenti l'assegnazione al circuito dell'alta sicurezza del detenuto in relazione al suo diritto alla rieducazione.

ma la soluzione giurisprudenziale affermata con le sentenze n. 26 del 1999 della Corte costituzionale e n. 25079 del 2003 delle Sezioni unite della Cassazione e, soprattutto, l'adeguamento a tali principi posto in essere con le sentenze della Suprema Corte nella materia che ci occupa, ovvero l'assegnazione al circuito dell'alta sicurezza¹⁷.

Nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 2009 si legge infatti testualmente: «Successivamente (alle sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della Cassazione appena richiamate) la giurisprudenza risulta essersi adeguata a tale indirizzo ermeneutico (Cass., sentenze nr. 7791 del 2008 e n. 46269 del 2007), che peraltro è conforme anche ai principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 11.01.2005 n. 33965/96)».

Non può non evidenziarsi come la Corte costituzionale abbia esplicitamente richiamato e confermato - nel senso di corretto adeguamento ai principi enucleati - la sentenza della cassazione n. 46269 del 2007, che esclude la compressione di diritti con il generico inserimento nel circuito dell'alta sicurezza, ma solo laddove siano individuate specifiche violazioni secondo il costante indirizzo della Corte di cassazione richiamato. Nel corpo della motivazione della citata sentenza si legge testualmente: «va però chiarito che le doglianze proponibili devono consistere in pretese astrattamente riconducibili ad un diritto soggettivo, e non possono investire questioni di mera opportunità rimesse a valutazioni discrezionali dell'amministrazione; in tal senso si sono univocamente pronunciate sia la Corte costituzionale, sia le Sezioni unite nelle decisioni sopra citate; né diversamente si è espressa la stessa Corte europea, secondo la quale (con rinvio ad un principio già affermato nella decisione Bellet contro Francia del 4 dicembre 1995) l'effettività del diritto di accesso alla giurisdizione richiede che un individuo goda di una possibilità chiara e concreta di contestare un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti. Per quanto riguarda la specifica materia in esame, va precisato che l'inserimento nel circuito E.I.V., volto ad assicurare, nell'ambito dei poteri di organizzazione e sicurezza degli istituti, l'ordine interno e la personale incolumità dei detenuti, non è assimilabile ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14-bis (sottoposizione a regime di sorveglianza particolare) e 41-bis, co. 2, Ordinamento Penitenziario perché, senza limitare la partecipazione al trattamento rieducativo ed alle attività consentite dal regolamento interno, stabilisce soltanto, per

¹⁷ Su tali profili si veda, volendo, FALZONE, *La sentenza n. 266/2009 della Corte costituzionale è innovativa dell'attuale sistema di tutela dei diritti dei detenuti?*, in *Rass. penit. crimin.*, 2010, 3, 107 e, MARCHESELLI, *La tutela dei diritti dei detenuti alla ricerca della effettività. Una ordinanza "rivoluzionaria" della Corte costituzionale*, *ibidem*, 95.

ragioni di opportunità, la collocazione del soggetto in determinati istituti o sezioni a sorveglianza rafforzata, con la prescrizione di cautele dettate non solo in relazione alla sua particolare pericolosità, ma anche al fine di evitare atti di autolesionismo o aggressioni da parte di altri detenuti. Ne consegue che il relativo provvedimento, di esclusiva e discrezionale competenza dell'Amministrazione penitenziaria, ove non ecceda la funzione tipica che gli è propria non è in sé suscettibile di ledere diritti soggettivi e si sottrae quindi al controllo del Magistrato di sorveglianza, mentre possono costituire ammissibile oggetto di reclamo le singole disposizioni o atti esecutivi che siano in concreto lesivi dei diritti incompressibili del detenuto (cfr. Cass., Sez. I, 24 marzo 2004, Paziienza)».

Si ritiene pertanto che, qualora un detenuto intenda sottoporre al vaglio giurisdizionale della magistratura di sorveglianza il provvedimento di inserimento nel circuito dell'alta sicurezza (o di rigetto dell'istanza di declassificazione), dovrà essere individuata la specifica violazione di diritto direttamente e concretamente riconducibile a tale provvedimento e non potrà invece farsi generico riferimento all'altrettanto generico diritto al "trattamento".